

**VERBALE DI ACCORDO
IN MATERIA DI POLITICHE COMMERCIALI ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO**

In Milano, in data 14 giugno 2018,

tra

la Deutsche Bank S.p.A., anche in qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario Deutsche Bank in Italia (di seguito la “Banca”),

e

le Delegazioni Sindacali di Gruppo delle OO.SS.

- FABI
- FIRST-CISL
- FISAC-CGIL
- UILCA
- UNISIN

(di seguito le “OO.SS.”)

Premesso che:

- a) il sistema finanziario nel suo complesso ha visto nel corso degli ultimi anni una rilevante modifica degli assetti organizzativi, regolamentari e di business che hanno determinato e continuano a determinare, tra l'altro, trasformazioni e profonde revisioni delle modalità di relazione con la clientela;
- b) in data 8 febbraio 2017 è stato sottoscritto l'Accordo Nazionale su Politiche Commerciali e organizzazione del lavoro, che qui si intende integralmente richiamato, disciplinando la materia e prevedendo, tra l'altro, che presso le imprese o i Gruppi di imprese presso cui non siano già stati definiti specifici accordi e nel rispetto della relativa autonomia, le Parti valutino la definizione di accordi in materia;
- c) in tale contesto le Parti, confermando la centralità delle risorse umane quale elemento strategico fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi economici di lungo periodo, il rispetto della persona quale principio imprescindibile e condiviso cui orientare l'azione commerciale, da perseguire a ogni livello dell'organizzazione, e nell'ottica di una costante attenzione al miglioramento del clima aziendale, sono giunte alla sottoscrizione, in data 3 maggio 2017, del “Protocollo sulle Relazioni Sindacali nel Gruppo Deutsche Bank in Italia” con il quale hanno, tra l'altro, confermato l'impegno ad avviare un confronto sulle politiche commerciali in Deutsche Bank con l'obiettivo di garantire l'applicazione dell'Accordo di cui al punto b) anche con riferimento alla costituzione in Deutsche Bank di una commissione bilaterale;

- d) nel corso degli incontri successivi, le Parti hanno portato avanti un percorso di condivisione su obiettivi, principi e valori del citato Accordo 8.2.2017, incentrando il confronto, in particolare, su alcuni temi particolarmente rilevanti, quali la necessità di assicurare (i) il rispetto della dignità del lavoratore e la valorizzazione della sua professionalità, (ii) la continua azione di formazione del personale in materia di normativa, (iii) la diffusione delle “buone pratiche”;
- e) in data 17 ottobre 2017 è stato sottoscritto il Regolamento della Commissione Nazionale ex Accordo Nazionale 8.2.2017 su Politiche Commerciali e Organizzazione del Lavoro, che si allega al presente accordo in quanto parte integrante del medesimo; all’esito della sottoscrizione di detto Regolamento, le Parti aziendali, nell’ambito di tali incontri, hanno altresì finalizzato il percorso di confronto volto a definire congiuntamente la regolamentazione della commissione di cui all’art. 9 dell’Accordo 8.2.2017;

si è convenuto quanto segue:

1. La premessa costituisce parte integrante del presente accordo;
2. Le Parti confermano, in primo luogo, i contenuti tutti dell’Accordo Nazionale sottoscritto in data 8.2.2017 su Politiche Commerciali e Organizzazione del Lavoro – che si allega al presente Accordo costituendone parte integrante – al rispetto dei cui principi, obiettivi e valori Deutsche Bank conferma di voler ispirare le proprie politiche commerciali e la correlata organizzazione del lavoro;
3. Ferme e impregiudicate le prerogative delle OO.SS. in materia, viene, inoltre, istituita la “Commissione Bilaterale Paritetica per le Politiche Commerciali e l’Organizzazione del Lavoro in Deutsche Bank Spa” (di seguito la “Commissione”) per lo svolgimento delle funzioni previste dall’Accordo 8.2.2017 e per garantire la necessaria interlocuzione con la Commissione Nazionale ai sensi dell’art. 9, comma 6, dell’Accordo 8.2.2017 e dell’art. 2, punto 2, del Regolamento 17.10.2017. La Commissione è composta da due rappresentanti per ciascuna sigla sindacale che abbia costituito una segreteria dell’organo di coordinamento e da un’adeguata rappresentanza datoriale individuata nell’ambito della Direzione HR; la Commissione individua al proprio interno due coordinatori, uno di parte sindacale e uno di parte datoriale, cui è attribuita la funzione di assicurare l’operatività della Commissione stessa, per quanto attiene specificamente alle attività di convocazione delle riunioni, di predisposizione dei relativi ordini del giorno e di preparazione della correlata documentazione sulla base di quanto indicato al successivo punto 5); al coordinatore di parte sindacale verranno riconosciuti appositi permessi per il tempo necessario allo svolgimento delle predette attività; ferme le disposizioni di legge in materia di riservatezza e gestione delle informazioni, la Commissione garantirà la conseguente

- riservatezza dei dati e delle informazioni di cui sarà venuta a conoscenza;
4. la Commissione si riunirà, su iniziativa dei coordinatori, con cadenza semestrale, fatte salve le eventuali ulteriori riunioni fissate a richiesta di una delle Parti. La prima riunione della Commissione verrà convocata entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo;
 5. viene istituita, a cura della Banca, un'apposita casella di posta elettronica della Commissione (indirizzo@db.com); abilitati all'accesso a detta casella, con funzione di segreteria per la preparazione degli incontri della Commissione, saranno i coordinatori di cui al punto 3 che precede;
 6. per le finalità che le sono proprie di cui all'Accordo 8.2.2017, la Commissione, in particolare, esaminerà le segnalazioni dei lavoratori pervenute tramite gli organismi sindacali, relative a comportamenti ritenuti non conformi ai principi e ai valori del presente Accordo;
 7. nel corso di apposito incontro, la Banca provvederà a fornire agli organismi sindacali l'informativa di cui all'art. 9, comma 9, dell'Accordo 8.2.2017;
 8. La Commissione relazionerà una volta all'anno sulle attività svolte inviando apposito documento di sintesi alle Parti in forma aggregata sulle casistiche oggetto di disamina;
 9. Per la partecipazione agli incontri a cadenza semestrale di cui al punto 4), ai membri della Commissione verranno riconosciuti appositi permessi secondo i criteri attualmente in atto per gli incontri indetti dall'azienda presso la Direzione Generale; ai componenti provenienti da fuori Milano verranno altresì rimborsate le spese sostenute secondo i criteri di cui sopra, su richiesta di ciascun membro interessato della Commissione, nel limite di due rimborsi complessivi per ciascuna sigla sindacale;
 10. Fermi restando i permessi di cui al punto 3) riconosciuti al coordinatore di parte sindacale, ad ogni rappresentante sindacale membro della Commissione, verranno riconosciuti, per l'espletamento delle relative funzioni, permessi nel limite massimo di 30 ore annue, comprensive dei permessi di cui al punto 9).

Deutsche Bank S.p.A.

Le Delegazioni sindacali

FABI

FIRST-CISL

FISAC-CGIL

UILCA

UNISIN

DICHIARAZIONE DELL'AZIENDA

L'azienda dichiara che le funzioni di referente di cui all'art. 9, comma 10, dell'Accordo 8.2.2017 verranno svolte dal Responsabile dell'U.O. Labour & Employee Relations, che per lo svolgimento delle relative attività potrà farsi supportare dalle funzioni aziendali competenti nelle singole materie esaminate.

DICHIARAZIONE DELLE OO.SS.

Con riferimento alla DICHIARAZIONE DELL'AZIENDA che precede, le OO.SS. esprimono l'auspicio e formulano la richiesta che lo svolgimento delle attività riconducibili alla funzione di referente di cui all'art. 9, comma 10, dell'Accordo 8.2.2017 avvenga con il ricorrente coinvolgimento della funzione Compliance.